



COMUNE DI ARENZANO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE
DELLE STRUTTURE COMUNALI
PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/07/2023**

CIG 944959654E

- **NIDO D'INFANZIA "CUCCIOLI"**
GRUPPO LATTANTI (SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI)
- **NIDO D'INFANZIA "CUCCIOLI"**
GRUPPO DIVEZZI (SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI)
- **NIDO D'INFANZIA "CUCCIOLI"**
GRUPPO DIVEZZI (SOLO SERVIZI AUSILIARI)
- **NIDO D' INFANZIA "UN NIDO PER AMICO"**
GRUPPO MISTO (SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI)

Sommario



.....	1
COMUNE DI ARENZANO	1
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1
CIG 9427836064	1
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	4
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2 - Durata e importo	4
Articolo 3 - Estensioni contrattuali	4
Articolo 4 - Revisione prezzi	5
Articolo 5 - Descrizione delle prestazioni	5
5.1 - Obiettivi del servizio	6
5.2 – Modalità di svolgimento del servizio	7
5.3 - Qualificazione e compiti del personale educativo e ausiliario	7
5.4 - Locali, attrezzature e materiale	8
5.5 - Funzioni del coordinatore pedagogico di servizio	9
5.6 - Ruoli contrattuali	9
5.7 - Carta dei Servizi	10
5.8 - Garanzie assicurative	10
Articolo 6 - Modalità operative della gestione dei servizi	10
Articolo 7 - Continuità del servizio	10
PARTE SECONDA - CONDIZIONI CONTRATTUALI	11
Articolo 8 - Corrispettivo	11
Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti	11
Articolo 10 - Tracciabilità	12
Articolo 11 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore	12
Articolo 12 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	13
Articolo 13 - Organizzazione e gestione del personale	13
Articolo 14 - Obblighi in materia di sicurezza	15
Articolo 15 - Tutela della riservatezza	16
Articolo 16 - Rinvio	16

Articolo 17 - Norme di riferimento	16
Articolo 18 - Obblighi del Comune	17
Articolo 19 - Monitoraggio e controllo delle prestazioni	17
Articolo 20 - Cessione del contratto	18
Articolo 21 - Ammontare delle penali	18
Articolo 22 - Risoluzione contrattuale	19
Articolo 23 - Facoltà di recesso.....	20
Articolo 24 - Cauzione definitiva	21

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione delle sezioni dei due nidi d'infanzia comunali presenti nel Comune di Arenzano il primo denominato "Cuccioli" sito in Via Marconi n. 182 A e l'altro "Un nido per amico" sito in Via Sauli n. 35, come di seguito specificato:

- **Nido "Cuccioli"** *ubicato all'interno della struttura che ospita la scuola d'infanzia statale (con cui condivide alcuni spazi)*
 - gestione completa (servizi educativi ed ausiliari) della sezione Lattanti formata da un numero massimo di 16 (sedici) posti contemporanei a tempo pieno per bambini dai tre e fino ai diciotto mesi;
 - gestione completa (servizi educativi ed ausiliari) di una sezione Divezzi formata da un numero massimo di 13 (tredici) posti contemporanei a tempo pieno per bambini dai diciannove e fino ai trentasei mesi;
 - gestione dei soli servizi ausiliari dell'altra sezione Divezzi – formata da un numero massimo di 10 (dieci) posti contemporanei per bambini da ventiquattro ai trentasei mesi, in collaborazione con il personale educativo dipendente comunale;

- **"Un nido per amico"** *ubicato nella struttura comunale, all'interno del Parco Comunale, dove è presente la scuola d'infanzia "A. Ghigliotti" (con cui condivide alcuni spazi).*
 - gestione completa (servizi educativi ed ausiliari) del Gruppo "Misto" - formato da un numero massimo di 12 (dodici) posti contemporanei a tempo pieno costituito da massimo 4 (quattro) Piccoli dai tre e fino a diciotto mesi e da 08 (otto) Medio - Grandi dai diciannove ai trentasei mesi.

Articolo 2 - Durata e importo

Il presente appalto avrà durata per il periodo 01/01/2023 – 31/07/2023, per un massimo di 28 settimane lavorative, decorrenti dalla data di effettiva consegna del servizio per un importo presunto totale di € 300.125,00, oltre € 1.400,00 quali oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali, Iva esclusa.

Tenuto conto della eventuale ripresa dell'emergenza sanitaria da COVID-19", il Comune di Arenzano si riserva la facoltà di apportare modifiche all'organizzazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

Articolo 3 - Estensioni contrattuali

Eventuali estensioni contrattuali, nei limiti di legge, saranno oggetto di specifico accordo con la ditta aggiudicataria.

Articolo 4 - Revisione prezzi

I prezzi determinati in sede di gara rimarranno invariati per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 5 - Descrizione delle prestazioni

Il servizio deve essere erogato per un periodo di 7 (sette) mesi per un massimo di 28 settimane lavorative, dal lunedì al venerdì, con inizio attività dal 1° gennaio 2023 e termine entro il 31 luglio. La chiusura delle strutture è prevista secondo il calendario scolastico stabilito per la scuola dell'infanzia dall'Istituto Comprensivo di Arenzano.

All'interno dei nidi d'infanzia deve essere garantito l'eventuale servizio di assistenza educativa in favore di alunni portatori di handicap grave la cui gravità sia certificata con "attestato di Handicap" ai sensi della Legge n.104/1992 e "Diagnosi Funzionale" redatta dal Servizio Sanitario competente o altri Istituti accreditati. Il servizio si propone inoltre il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto educativo dell'asilo.

Ogni giorno di apertura di ciascun nido d'infanzia il servizio deve essere assicurato:

- per i mesi da gennaio a giugno dalle ore 7:30 alle ore 17:00;
- per il mese di luglio dalle ore 7:30 alle ore 14:00;

garantendo la presenza di personale educativo ed ausiliario nel rispetto dei rapporti numerici previsti dalla vigente normativa e la custodia dei bambini anche in caso di ritardo da parte delle famiglie rispetto all'orario di chiusura.

L'appaltatore deve inoltre assicurare, qualora venga richiesto dall'Amministrazione Comunale, la presenza degli operatori in occasione di progetti o iniziative particolari (feste, iniziative aperte alla cittadinanza, ecc.), per un massimo di 12 ore per ciascun nido d'infanzia, sia all'interno della struttura che sul territorio, anche eventualmente organizzate in giorni e orari diversi dal normale calendario di attività didattica.

La giornata tipo è articolata come segue:

07:30 - 09:30	Ingresso - Accoglienza
09:30 - 10:00	Merenda mattutina
10:00 - 10:30	Gioco libero e riposo per i più piccoli
10:30 - 11:15	Attività didattiche e ludiche programmate
11:15 - 11:30	Igiene dei bambini
11:30 - 12:15	Pranzo
12:15 - 13:00	Gioco libero
13.00 - 15.00	Igiene dei bambini - Riposo
15:00 - 15:15	Risveglio - Igiene dei bambini
15:15 - 15.45	Merenda pomeridiana - Gioco libero
15.45 - 17:00	Interscambio informazioni con i genitori - Uscita

Ai bambini deve essere garantito il costante mantenimento di un buon livello igienico e di pulizia, praticando il cambio ogniqualvolta se ne presenti la necessità, oltre i momenti a ciò dedicati. Al momento dell'entrata e dell'uscita l'educatore di riferimento deve garantire al

genitore un piccolo spazio per l'interscambio delle informazioni relative al bambino. Deve essere quotidianamente esposto il menù consumato e, per ciascun bambino, l'informazione relativa al gradimento e al consumo.

Per tutto il periodo di apertura del nido deve essere presente almeno un educatore in possesso della certificazione attestante l'idoneità a praticare la cosiddetta "manovra anti soffocamento". Il servizio educativo deve prevedere momenti di "osservazione" di ciascun bambino e la compilazione delle schede individuali con l'annotazione dei progressi e di qualsiasi altra informazione utile. I dati relativi all'articolazione del servizio e alla capienza delle strutture presso le quali sono svolte le prestazioni sono di seguito specificati.

L'appaltatore deve provvedere all'acquisto di tutti i prodotti igienico-sanitari, materiale didattico ed altro materiale, con certificazione di conformità all'età degli utenti, necessario alla gestione di tutte le sezioni e i servizi appaltati.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire sul numero degli iscritti e tali da incidere sugli aspetti quantitativi e sulle modalità organizzative delle prestazioni richieste, costituiranno oggetto di rinegoziazione tra le parti, fermi restando i presupposti e i limiti di cui all'articolo 106 rubricato alla voce "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*", del decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016, con le successive modifiche e integrazioni.

5.1 - Obiettivi del servizio

Il progetto organizzativo ed educativo deve tenere conto dei seguenti obiettivi:

- a) Il nido d'infanzia integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stimolando la capacità di socializzazione e, nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specifiche personali, favorisce la crescita cognitiva ed emotiva del bambino. Le attività mirano a favorire lo sviluppo della sfera psicomotoria, della conoscenza corporea, del linguaggio, delle relazioni interpersonali (sia con l'adulto sia con i bambini) della sperimentazione e della fantasia.
- b) Il nido d'infanzia propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli e il personale deve avere quale scopo lo sviluppo, in ogni bambino, di una propria autonomia che permetta, nel futuro adulto, la costruzione della capacità di instaurare relazioni interpersonali con gli altri. Il nido rappresenta infatti il primo livello educativo e concorre con le famiglie alla cura, all'educazione, alla socializzazione dei bambini.
- c) Nel nido d'infanzia l'assistenza educativa, pedagogica dei bambini fino al terzo anno di età, nel quadro delle politiche per la famiglia, costituisce un servizio sociale pubblico di cui la normativa regionale fissa i criteri generali di gestione e di controllo. Nell'ottica di una proficua collaborazione tra il servizio e la famiglia, si inseriranno nella programmazione precisi momenti di relazione con i genitori non solo per restituire loro i momenti di crescita del bambino che non hanno vissuto personalmente, ma per realizzare una giusta complementarietà e continuità educativa tra nido e famiglia. L'asilo nido garantisce alle bambine e ai bambini il rispetto dei loro diritti e favorisce lo sviluppo delle loro potenzialità di relazione, autonomia e apprendimento.

5.2 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio deve essere svolto nel rispetto dei parametri dettati dalla legge della Regione Liguria n. 6 in data 9 aprile 2009 e relative linee guida, secondo il calendario delle attività scolastiche, comprensivo delle ore di aggiornamento.

L'ente effettuerà periodiche verifiche sul servizio espletato, tramite il Coordinatore Pedagogico di servizio nominato dal Comune di Arenzano, sulla base del progetto organizzativo, gestionale ed educativo presentato dall'appaltatore in sede di offerta, che dovrà andare in continuità, nei temi generali, con la programmazione educativa già avviata per l'anno educativo in corso.

I servizi ausiliari dovranno essere prestati anche per la sezione divezzi gestita dal personale educativo dipendente comunale (età dai 24 ai 36 mesi), composto da un massimo di 10 bambini, che si coordinerà, comunque, nelle attività didattiche e ludiche con le altre sezioni a seguito di pianificazione e supervisione da parte del Coordinatore Pedagogico di servizio.

5.3 - Qualificazione e compiti del personale educativo e ausiliario

Il personale educativo dei nidi d'infanzia e di assistenza educativa deve essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regione Liguria n. 6 in data 9 aprile 2009, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 222 in data 6 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore dovrà gestire i servizi richiesti assicurando la piena esecuzione delle prestazioni mediante educatori adeguatamente preparati e qualificati, in possesso dei relativi titoli di studio, garantendo un costante aggiornamento professionale dei medesimi. Il personale educativo dovrà essere presente al nido in maniera da assicurare sempre il rapporto educatore/bambino previsto dalla normativa regionale e dalle relative linee guida. I servizi educativi inerenti al presente capitolato dovranno essere svolti da personale alle dipendenze dell'appaltatore. Il personale del nido deve assistere i bambini in funzione delle diverse esigenze connesse all'età degli stessi anche per tutta la durata del pranzo. La formazione, totalmente a carico dell'appaltatore, deve tenersi al di fuori dell'orario dedicato ai singoli servizi e della suddetta attività. **L'appaltatore si impegna a seguire puntualmente le proposte formative curate dal Coordinatore pedagogico di servizio.** L'appaltatore s'impegna ad informare e documentare preventivamente il Comune mediante produzione di dettagliato programma e a consuntivo e mediante relazione annuale sull'andamento del servizio.

L'appaltatore dovrà garantire la continuità delle figure educative, nelle rispettive assegnazioni ai diversi servizi, e dovrà garantire, altresì, l'immediata sostituzione degli operatori assenti per malattia con altri operatori di pari qualifica professionale, dandone immediata comunicazione agli uffici comunali competenti, nel rispetto del rapporto numerico previsto dalla vigente normativa regionale.

Il personale ausiliario lavora in stretta collaborazione con gli educatori ed anche per questi operatori, dovranno essere previsti la formazione e l'aggiornamento costante. Il personale ausiliario garantisce la pulizia di tutti gli ambienti, attrezzature e materiali di entrambi i nidi, cura il guardaroba e la lavanderia, svolge mansioni ausiliarie al momento del pasto e collabora quotidianamente con il personale educativo in tutte quelle attività che comportano un maggior impegno nella preparazione e nel riordino degli ambienti e dei materiali.

L'ufficio competente si riserva di richiedere al personale ausiliario, in caso di necessità, il lavaggio di tutte le stoviglie utilizzate per il servizio di refezione all'interno dei centri di cottura.

Gli uffici comunali, considerata la delicatezza dei compiti cui il personale è preposto, si riservano il diritto di chiedere all'appaltatore, la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto al servizio per comprovati motivi, tenuto conto anche degli aspetti connessi ad un equilibrato e corretto rapporto con gli utenti. L'appaltatore ha l'obbligo, per tutta la durata del contratto, di mantenere in organico tutte le figure professionali richieste dal presente capitolato e di quelle indicate in sede di offerta, in riferimento ai ruoli organizzativi ed al rispetto delle qualifiche professionali come di seguito indicato.

L'appaltatore dovrà trasmettere al Comune i nominativi del personale, i curriculum e le relative qualifiche, il livello retributivo, nonché la posizione contributiva ed assicurativa. All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, l'appaltatore deve acquisire il casellario giudiziario del personale che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'art. 25 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n.313/2002, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà, a richiesta del Comune, fornire tutta la documentazione atta a verificare inequivocabilmente il rispetto della presenza costante della tipologia dell'organico dichiarato in fase di offerta. Nel caso di variazione del personale, i nominativi e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicati al Comune. Quest'ultima si riserva di non accettare tali variazioni qualora le stesse non siano giustificatamente motivate.

5.4 - Locali, attrezzature e materiale

Il servizio deve essere svolto negli immobili messi a disposizione dal Comune, usufruendo degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni di cui sono forniti. I beni sono concessi in comodato d'uso per l'espletamento delle attività di cui al presente contratto.

La consegna e la presa in carico delle strutture e delle relative dotazioni è formalizzata mediante apposito verbale di ricognizione, redatto in contraddittorio tra l'appaltatore e il Comune proprietario, sottoscritto in duplice copia. Il verbale costituisce prova dello stato degli immobili, delle relative pertinenze e dotazioni al momento della consegna. Al termine del periodo contrattuale l'appaltatore deve riconsegnare le strutture e le dotazioni in perfetta efficienza, fatto salvo il deterioramento dall'uso normale. Anche per le operazioni di riconsegna deve essere redatto apposito verbale con l'inventario finale di tutte le attrezzature e gli arredi esistenti, indicando lo stato di conservazione e di funzionamento di arredi e attrezzature.

L'appaltatore ha l'obbligo di evitare l'ingresso da parte di terzi non autorizzati.

L'appaltatore non può apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali, agli impianti, alle attrezzature e alle dotazioni, se non previa autorizzazione del Comune proprietario. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la rimozione o il ripristino nel caso di variazioni e/o modifiche non autorizzate. Le migliorie, ancorché autorizzate, sono acquisite in proprietà del Comune al termine del contratto. Gli arredi e le attrezzature dei due Nidi d'infanzia, di proprietà del Comune di Arenzano, dovranno essere riparati e sostituiti a carico dell'appaltatore in caso di danno o usura e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tutti gli arredi e le attrezzature sostituite dovranno rispettare le normative di riferimento e resteranno, alla conclusione del contratto, di proprietà del committente. L'appaltatore si obbliga a mettere in atto tutte le misure di rispetto atte alla migliore conservazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature. In caso di danni provocati da incuria o negligenza da parte dell'appaltatore, il Comune può rivalersi sulle garanzie prestate. Le eventuali implementazioni di arredi e attrezzature previste dall'appaltatore in sede di offerta,

necessari per lo svolgimento del progetto educativo, sono forniti dall'appaltatore entro il primo mese dall'avvio del servizio e, previa autorizzazione del Committente, inseriti nei Nidi d'infanzia. Tali arredi e/o attrezzature restano di proprietà della committenza.

È a carico dell'appaltatore **la fornitura di tutto il materiale didattico ed altro materiale** necessario per le attività di laboratorio praticate con i bambini, genitori o per attività nel territorio, nonché la fornitura del materiale di cancelleria, di facile consumo e materiale didattico con certificazione di conformità all'età degli utenti e conformi.

L'appaltatore provvede, inoltre, alla fornitura **del materiale di pulizia e igiene personale** dei bambini, idoneo all'età e dermatologicamente testato e nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza dei bambini ad esclusione dei pannolini a carico dell'utente. L'appaltatore provvede, infine, alla fornitura **del materiale di pulizia per gli ambienti** di entrambe le strutture

5.5 - Funzioni del coordinatore pedagogico di servizio

L'Amministrazione Comunale svolgerà direttamente le funzioni di coordinamento pedagogico e didattico secondo quanto previsto dalla Legge Regione Liguria n. 6/2009 e delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 222 in data 6 marzo 2015, con le successive modificazioni e integrazioni. **Il coordinatore pedagogico di servizio, nominato dal Comune di Arenzano**, si rapporterà periodicamente con gli educatori, nonché con il personale ausiliario, per l'attività di programmazione anche in attuazione del progetto organizzativo, gestionale ed educativo presentato dall'appaltatore in sede di offerta. Il coordinatore pedagogico di servizio promuoverà attività rivolte alle famiglie e la collaborazione con la rete del territorio. Sono previsti trimestralmente momenti di verifica con il personale educativo e ausiliario sull'andamento del servizio.

5.6 - Ruoli contrattuali

L'appaltatore dovrà, altresì, designare un **coordinatore gestionale**, in possesso delle adeguate competenze nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, che sovrintenda alla completa gestione di tutto il personale educativo e ausiliario, impegnato nella gestione delle due strutture, con funzioni di referente degli operatori e delle attività espletate, nonché con il compito di curare la gestione della criticità previa consultazione del coordinatore pedagogico di servizio.

L'appaltatore dovrà fornire, entro dieci giorni precedenti la stipula del contratto o all'atto della consegna del servizio se antecedente, il nominativo di un referente tecnico-amministrativo, *che può coincidere con il coordinatore-gestionale*, che assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale ed è il referente nei confronti del Committente per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale figura dovrà avere competenze gestionali ed organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione nell'individuazione del referente tecnico-amministrativo e del coordinatore gestionale. Il referente unico contrattuale del Committente è identificato nel Responsabile dell'Area che individua con proprio provvedimento il Direttore dell'esecuzione a cui compete la verifica di conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta appaltatrice.

5.7 - Carta dei Servizi

L'appaltatore si impegna a divulgare, presso le famiglie iscritte, la carta dei servizi redatta dal servizio asilo nido del Comune di Arenzano. La Carta del Servizio approvata dall'Amministrazione Comunale e pubblicata sul sito istituzionale deve essere affissa e resa ben visibile all'interno dei locali che ospitano l'attività.

5.8 - Garanzie assicurative

L'appaltatore è tenuto a stipulare per ciascuna struttura "nido d'infanzia" una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni alle persone, compresi il legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali), i dipendenti dell'appaltatore, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, persone, cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall'attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. La copertura assicurativa dovrà comprendere altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (*nulla escluso né eccettuato*). L'assicurazione avrà validità anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere. La polizza deve comprendere anche la responsabilità degli educatori per gli eventuali danni provocati dagli utenti del servizio e imputabili a colpa "in vigilando" del personale, che presta servizio a qualsiasi titolo. La polizza assicurativa deve avere massimale unico di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni) per ciascun nido d'infanzia. Il Comune dovrà essere considerato terzo assicurato. Copia di tali documenti deve essere consegnata al Comune entro i dieci giorni precedenti la sottoscrizione del contratto o l'eventuale verbale di consegna anticipata. L'appaltatore nel corso dell'esecuzione, deve inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Articolo 6 - Modalità operative della gestione dei servizi

La progettazione, l'organizzazione e l'attuazione delle attività proposte verranno concordate con il Coordinatore pedagogico di servizio nell'ambito di ciascuna delle attività previste e per ciascuna struttura di riferimento.

L'appaltatore s'impegna a garantire l'impiego dello stesso personale, fatte salve le sostituzioni dovute per malattie, maternità, ferie e/o eventuali dimissioni, al fine di assicurare figure stabili di riferimento per i bambini. Le attività per l'anno educativo 2022/2023 dovranno proseguire in continuità, nei temi generali previsti dalla vigente programmazione educativa, approvata per l'anno in corso.

Articolo 7 - Continuità del servizio

L'appaltatore, fatti salvi casi di forza maggiore, non può abbandonare o sospendere il servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Area.

L'arbitrario abbandono o la sospensione del servizio integrano ipotesi di inadempimento valutabili da parte del concedente ai fini del recesso contrattuale e possono dare luogo alla surroga del Comune nei confronti dell'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l'appaltatore s'impegna ad informare il Responsabile del Servizio con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, rescissione, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, l'appaltatore è tenuto ad assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali fino all'individuazione di un nuovo gestore.

Non costituiscono ipotesi di inadempimento contrattuale dell'appaltatore e non danno luogo alla risoluzione del contratto, i seguenti casi di interruzione del servizio:

- Interruzione, per causa di forza maggiore, del servizio intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale e imprevedibile che le parti non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza richiesta nell'esecuzione dei contratti;
- Impossibilità di prestare il servizio dovuto a sciopero del personale

In relazione alle eventuali "Allerta meteo" la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dalle ordinanze sindacali. In relazione alla sospensione dell'attività l'impresa appaltatrice non potrà vantare alcun indennizzo.

L'organizzazione del servizio potrà subire modifiche nell'eventualità di una ripresa della situazione di emergenza da COVID-19.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 8 - Corrispettivo

Il corrispettivo è a corpo ed è determinato applicando all'importo posto a base di gara il ribasso offerto dall'appaltatore. Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione con modalità elettronica ai sensi di quanto previsto Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avviene nei soli mesi di esecuzione del servizio, per l'importo proporzionale al corrispettivo contrattuale previsto.

Il Comune provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione per la verifica di conformità ovvero dalla data di ricevimento della fattura, se successiva, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 3 della Legge n. 136 in data 13 agosto 2010, con le successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

L'ufficio fornirà all'aggiudicatario tutte informazioni dettagliate in merito alla fatturazione.

La verifica di conformità delle prestazioni è effettuata dal Direttore dell'esecuzione e deve intendersi avviata dalla data di ricevimento della documentazione attestante l'attività svolta nel periodo con riferimento agli obblighi contrattuali.

Articolo 10 - Tracciabilità

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136 in data 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro sette giorni dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni il Committente non potrà eseguire i pagamenti e l'appaltatore non avrà nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all'appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Comune. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del Comune sul conto precedentemente indicato. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore s'impegna ad eseguire il contratto nel pieno rispetto del capitolato speciale d'appalto e dell'offerta presentata, garantendo la continuità del servizio per l'intera durata dell'appalto e a limitare fenomeni di turn-over tali da compromettere la gestione del servizio. Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio dell'appaltatore, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia ed economicità sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati. L'appaltatore risponde dei danni a persone, cose o animali che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

L'appaltatore manleva pertanto il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi i frequentatori delle strutture, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio.

L'appaltatore s'impegna a non svolgere nella struttura e nelle relative pertinenze attività non autorizzate e/o che contrastino con le prescrizioni del presente contratto. L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile di Area tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico dell'appaltatore, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Committente.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire tutte le prestazioni del servizio a partire dal giorno 09 gennaio 2023, anche in pendenza di sottoscrizione del contratto.

In tale caso verrà redatto e sottoscritto un verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge.

In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui al presente capitolato comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nell'avviso

di manifestazione di interesse e nell'allegato disciplinare, nel presente capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti ad esso afferenti.

Articolo 12 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Clausola sociale. *Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con le successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione Comunale, promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato ed intende preservare le competenze specifiche acquisite a favore di un elevato livello del servizio. L'Impresa aggiudicataria per il periodo oggetto di gara dovrà assorbire nel proprio organico il personale attualmente in servizio, fatto salvo i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, (purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente appalto e salvo esplicita rinuncia individuale) secondo i termini e le modalità previste dal C.C.N.L. dandone attuazione in collaborazione con il gestore uscente e con le organizzazioni sindacali competenti per territorio.*

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili.

L'appaltatore s'impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed Integrazioni degli stessi.

L'appaltatore s'impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'appaltatore s'impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

L'appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

L'appaltatore può utilizzare, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione, in via complementare e comunque non sostitutiva, tirocinanti, volontari di servizio civili, debitamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e formati in materia di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali fornitori o collaboratori.

Il Comune è manlevato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Articolo 13 - Organizzazione e gestione del personale

Le prestazioni devono essere eseguite con personale abilitato e/o qualificato, in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate.

L'appaltatore s'impegna a curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, anche in funzione di eventuali nuovi standard introdotti nel corso del contratto da normative comunitarie, nazionali e regionali.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato svolgerà il proprio operato senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Pertanto il Committente è estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro con il personale dell'appaltatore.

L'appaltatore prima della stipula del contratto e, comunque, prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, comunica a mezzo di nota scritta al Responsabile i nominativi delle persone impiegate in ciascuna struttura, i relativi curricula vitae e le relative qualifiche, mansioni, livello retributivo, monte ore nonché la posizione contributiva ed assicurativa.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata senza autorizzazione.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, l'appaltatore deve acquisire il casellario giudiziario del personale, compresi i tirocinanti, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'art. 25 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014.

È onere dell'appaltatore verificare per tutta la durata del contratto oggetto del presente capitolato il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla normativa indicata, e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di condanna o sanzioni interdittive allo svolgimento delle attività a contatto con i minori.

Deve essere garantito l'appoggio individualizzato in caso di presenza di bambini disabili.

L'appaltatore, nella figura del suo legale rappresentante, è responsabile della scelta e del comportamento etico e professionale del proprio personale operante nei servizi richiesti e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il proprio personale ed il Responsabile del Servizio, nonché ai rapporti con gli utenti.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale è preposto, l'Amministrazione Comunale, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'appaltatore, la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto al servizio per comprovati motivi.

Il costo del personale deve rispettare i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle redatte dal ministero del lavoro e delle politiche sociali del settore merceologico del servizio di appartenenza di cui all'art. 23 comma 16 del decreto legislativo n. 50/2016, con le successive modifiche e integrazioni. La stazione appaltante, relativamente ai costi della mano d'opera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 50/2016, con le successive modifiche e integrazioni. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, con le successive modifiche e integrazioni.

Il costo complessivo stimato per la manodopera, relativo al personale indicato nel presente capitolato, ammonta a € 274.112,00. Tale importo è stato calcolato applicando le tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Costo orario del lavoro per i dipendenti delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo (cooperative sociali) - Settembre 2020.

Il costo del pasto degli operatori sarà a carico dell'appaltatore.

Articolo 14 - Obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al Decreto Legislativo n.81/2008, con le successive modificazioni e integrazioni, la legge n.584/1975 con le successive modifiche e integrazioni.

In particolare l'appaltatore deve:

- a) prevedere ogni modalità, in caso di emergenza, per il sicuro esodo degli occupanti e per la gestione della sicurezza conforme a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 e Decreto Ministeriale del 18 settembre 2002;
- b) prevedere l'esposizione, ben in vista, all'ingresso delle strutture di precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro, conformemente al Decreto Legislativo n. 81/2008, con le successive modificazioni e integrazioni, unitamente alle istruzioni previste (per ciascun piano e ciascun vano);
- c) effettuare e tenere aggiornata la Valutazione dei Rischi dell'attività, che dovrà ricomprendere anche il Piano di Evacuazione delle strutture e verificarne eventuali criticità rispetto alla pianificazione di emergenza a livello comunale;
- d) garantire l'effettuazione dei controlli da effettuarsi sulle misure di protezione antincendio, in particolare, con riferimento all'allegato VI al Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998: sorveglianza dei mezzi antincendio (estintori), del corretto funzionamento dei maniglioni antipánico degli spazi destinati all'esodo, (passaggi, corridoi, scale...) della corretta installazione dei cartelli segnaletici (*le spese necessarie al controllo e manutenzione sui presidi antincendio sono a carico del Comune*).

L'appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'appaltatore recepisce l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispose il proprio piano operativo di sicurezza. L'appaltatore s'impegna a manlevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi fornitori o collaboratori.

L'appaltatore è tenuto all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/1975, con le successive modifiche e integrazioni, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico di cui occorre fornire formale riscontro con indicazione del Responsabile, nonché all'osservanza della Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" e della Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo".

In sede di stipula del contratto l'appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere con il Committente il DUVRI, in via di predisposizione.

Articolo 15 - Tutela della riservatezza

L'appaltatore assume la garanzia che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento nel rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato in data 27 aprile 2016, relativo alla *“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*.

Il personale è tenuto ad operare nel rispetto del vigente Regolamento di Consiglio Comunale sul comportamento dei Pubblici dipendenti.

Ai fini della normativa sopra citata l'appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio.

L'appaltatore, consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali si impegna:

1. ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
2. adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
3. relazionare annualmente, a richiesta del Comune, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
4. individuare un referente per l'Amministrazione responsabile della Privacy e a comunicarlo, con nota scritta, al Comune.

Articolo 16 - Rinvio

L'appaltatore nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge anche se adottate successivamente all'indizione del presente appalto. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Articolo 17 - Norme di riferimento

1. Legge n. 104 del 05/02/1992 *“Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” con le successive modifiche e integrazioni;*
2. Legge Regionale n. 6 del 9/03/2009 *“Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;*
3. Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 06/03/2015 *“Linee guida sugli standard servizi socio educativi per la prima infanzia e successive modifiche ed integrazioni”*

Tutti i servizi che costituiscono oggetto del contratto sono disciplinati dal presente capitolato e per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni, dagli specifici regolamenti comunali.

Articolo 18 - Obblighi del Comune

Restano a carico del Comune:

- (a) gli interventi di riqualificazione e di adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria degli immobili;
- (b) le spese di riscaldamento e la conduzione degli impianti termici nonché del relativo combustibile, per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica;
- (c) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (caldai, condizionatori, elevatori, impianti elettrici ed idraulici, ecc.);
- (d) l'assicurazione degli immobili per i rischi di rovina di edificio e di responsabilità civile;
- (e) le spese necessarie al controllo e manutenzione sui presidi antincendio.

Il Comune si impegna a fornire su richiesta dell'appaltatore tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato.

Articolo 19 - Monitoraggio e controllo delle prestazioni

L'appaltatore deve assicurare la tenuta della seguente documentazione, accessibile in qualsiasi momento dal Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) Registro presenze giornaliera dei bambini;
- b) Registro presenze giornaliera degli operatori, da cui si rilevino le ore di servizio prestate.

Mensilmente deve essere allegato in copia alla fattura, un report riepilogativo del personale impiegato, con le ore effettivamente svolte dagli educatori, e delle presenze dei bambini suddivise per ciascuna struttura. Al termine di ogni semestre il referente contrattuale dell'appaltatore trasmetterà all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento del servizio contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, l'attività svolta nella gestione, il report sulla soddisfazione del servizio da parte dell'utenza e gli interventi effettuati per la qualità del servizio. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverranno comunque con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti e sulle modalità di espletamento dello stesso, comunicando per iscritto rilievi per l'adozione dei provvedimenti del caso. L'appaltatore dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

Articolo 20 - Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto. L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Amministrazione Comunale, che provvederà ad incamerare la cauzione, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

Articolo 21 - Ammontare delle penali

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi. Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- a) ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni episodio;
- b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 1.000,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- c) mancata sostituzione di operatori su motivata richiesta dall'Amministrazione, ovvero ritardo nella sostituzione: € 1.000,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
- d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatate degli operatori in conseguenza delle quali si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: €1.000,00 per ogni singolo episodio;
- e) utilizzo di operatori non in possesso delle qualifiche richieste: € 3.000,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
- f) sostituzione durante l'anno scolastico di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative della ditta, in mancanza dell'assenso espresso dell'Amministrazione: € 2.000,00 per ogni singola sostituzione;
- g) mancata presentazione della documentazione richiesta nel presente capitolato relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 1.000,00 per ogni singola mancanza;
- h) mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della Ditta appaltatrice: € 5.000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- i) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni episodio;
- j) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: € 500,00 per ogni disservizio.
- k) Nel caso in cui si siano verificate reiterate condizioni igienico sanitarie non idonee agli standard sull'igiene personale dei bambini si applica una penale fino a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per ogni violazione.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo "*Risoluzione contrattuale*" del presente capitolato.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta all'appaltatore a mezzo PEC.

L'appaltatore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non vi sia stata comunicazione o la stessa non giunga nel termine sopra indicato ovvero qualora le deduzioni non possano essere accolte, l'appaltatore procede all'applicazione delle penali, con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente, relativamente all'importo imponibile, al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'appaltatore, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l'immagine del committente può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall'inadempimento della prestazione.

È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'appaltatore di richiedere con PEC, contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire all'Amministrazione appaltante entro 15 giorni dalla avvenuta contestazione, un contraddittorio delle parti in presenza del Responsabile di Area, a cui appartengono i servizi educativi della prima infanzia, e dell'incaricato preposto dall'impresa.

Articolo 22 - Risoluzione contrattuale

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, il contratto può essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:

1. mancato avvio del servizio entro la data convenuta;
2. utilizzo di personale non in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato e da quanto proposto in sede di offerta;
3. interruzione e/o abbandono del servizio;
4. comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, etc.);
5. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
6. cumulo di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale teorico.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, a mezzo PEC, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi. In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, come risultanti dal capitolato speciale d'oneri e dall'offerta presentata, il Committente, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a mezzo PEC gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per gli utenti.

Qualora l'appaltatore, entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, è facoltà del Committente di risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento, ponendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'appaltatore al quale verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'appaltatore e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a favore dell'appaltatore.

Articolo 23 - Facoltà di recesso

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (1) sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
- (2) l'appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- (3) sia accertata a carico dell'appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- (4) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere, anche parzialmente dal contratto, per ragioni di interesse pubblico, sulla base di valutazioni sopravvenute inerenti al numero dei bambini iscritti e/o la congruità e compatibilità finanziaria del servizio e/o in caso di variazioni della normativa che non consentano in parte o totalmente la prosecuzione del servizio.

La comunicazione di recesso da parte del Committente all'appaltatore deve essere effettuata a mezzo PEC, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge. Dalla data del recesso terminano con effetto immediato tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso l'appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Articolo 24 - Cauzione definitiva

L'appaltatore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione contrattuale.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, in regola con il disposto della Legge n. 348 del 10 giugno 1982;
- (B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del Decreto Legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, in regola con il disposto della Legge n. 348 del 10 giugno 1982;
- (C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, conformemente ai requisiti richiesti dall'art. 93 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art.1944 Codice Civile), la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente. Ogni qualvolta la garanzia sia ridotta ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il Concessionario si impegna a fornire al Comune i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell'emissione della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Se è prevista la corresponsione di successivi premi assicurativi l'appaltatore deve presentare, in occasione delle scadenze contrattualmente previste, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio.